

# COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### ORGANO DI REVISIONE

**Verbale n. 35 del 18/12/2025**

**OGGETTO:** parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2024"

Il Revisore unico del Comune di San Salvatore di Fitalia, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davì, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 10 dell'11/04/2024, esaminata la documentazione pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 17/12/2025, composta da:

- proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2024";
- Relazione tecnica allegata al piano di razionalizzazione redatta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2024;
- Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni.

#### Richiamati

- il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 191 agosto 2016 n. 175);
- l'art. 4, co. 1, del T.U.S.P., che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 20 del predetto T.U.S.P. che obbliga il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Atteso che l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Considerato che le disposizioni del Testo Unico sulle Società Partecipate (T.U.S.P.) devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

#### Rilevato che:

- il Comune di San Salvatore di Fitalia rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 1, del D. lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;
- il Consiglio Comunale ha definito ed approvato, con delibera n. 13/2017 la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune procedendo ad attivare l'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;
- dalla proposta deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto si evince che al 31/12/2024 la partecipazione dell'ente alle seguenti società con l'indicazione dell'esito della rilevazione, come riepilogato nella seguente tabella:

	Denominazione sociale	Attività svolta	Quota di partecipazioni	Esito della rilevazione
1	ATO ME I SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,1347%	IN LIQUIDAZIONE
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	0,78%	MANTENIMENTO
3	ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L.	Società ausiliaria di manutenzione	0,027%	MANTENIMENTO

**Verificato che**

- tutte le partecipazioni risultano rispettare i parametri di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. :
  - a) Conformità all'art. 4 T.U.S.P.: tutte le partecipazioni sono riconducibili alle categorie ammesse (servizi pubblici e servizi strumentali);
  - b) Rapporto amministratori dipendenti: nessuna società risulta priva di dipendenti o con amministratori in numero superiore ai dipendenti;
  - c) Attività analoghe: non risultano partecipazioni in società con attività sovrapponibili;
  - d) Fatturato: ASMEF rispetta ampiamente la soglia del milione di euro. L'ATO ME 1, in liquidazione dal 2011, e la S.R.R., essendo costituite per legge regionale, non sono dismissibili indipendentemente dal fatturato;
  - e) Perdite reiterate: non risultano società con risultati negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti;
  - f) Contenimento costi: le società costituite per legge non sono oggetto di valutazione discrezionale;
  - g) Necessità di aggregazione: non sussistono presupposti.

**Dato atto**

- dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare i costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti nel territorio;
- che le società sopra elencate sono costituite per l'esercizio di funzioni istituzionali, con attività riconducibili alla produzione di beni e servizi strumentali e di interesse generale;
- che la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- che ATO ME 1 e SRR Messina Provincia S.C.p.A., essendo costituite per legge regionale, non sono alienabili né dismissibili;
- che non sussistono i presupposti per l'adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

**Accertato** che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

**Visti**

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 d.lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi competenti in data 17/12/2025;

**Tutto ciò premesso** il Revisore unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.Lgs. 267/2000,

**Esprime**

per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2024".

**Raccomanda all'Ente di:**

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con la massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- dare evidenza nella relazione annuale sull'attuazione del piano (da approvarsi entro il 31/12/2026) delle attività di monitoraggio svolte e degli eventuali correttivi adottati;
- trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Sicilia copia della delibera consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonio Marcellino

